



Circolare informativa per la clientela
n. 33/2013 del 21 novembre 2013

**BENI in GODIMENTO ai SOCI
e FINANZIAMENTI dei SOCI
DISCIPLINA FISCALE e ADEMPIMENTI COMUNICATIVI**

In questa Circolare

- 1. «Ratio» delle disposizioni**
- 2. Beni in godimento a soci/familiari**
- 3. Finanziamenti e capitalizzazioni all'impresa**

1. «RATIO» delle DISPOSIZIONI

L'art. 2, co. da 36-terdecies a 36-duodevicies, D.L. 13.8.2011, n. 138, conv. con modif. dalla L. 14.9.2011, n. 148, ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno elusivo – volto all'occultamento di capacità contributiva – dell'**intestazione «fittizia»** di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell'imprenditore. In questo modo il Fisco potrà contare su ulteriori informazioni, circa la **disponibilità** di determinati **beni e risorse finanziarie**, da utilizzare in sede di creazione di **liste selettive** di contribuenti da sottoporre a controllo ed ai fini dell'**accertamento sintetico** del reddito in capo alle persone fisiche.

In particolare, ai fini del monitoraggio delle cennate disposizioni, è disposto un **obbligo di comunicazione** in relazione:

- ai **beni** concessi dall'impresa in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore;
- ai **finanziamenti** e alle **capitalizzazioni** effettuati dai soci o dai familiari.

Per le **modalità** e i **termini** di comunicazione occorre fare riferimento a due provvedimenti:

- Provv. Agenzia Entrate 2.8.2013, n. 94902 per i beni in godimento;
- Provv. Agenzia Entrate 2.8.2013, n. 94904 per i finanziamenti e le capitalizzazioni.

Il **modello** di comunicazione, valido per entrambi gli adempimenti, è stato approvato con il primo dei suddetti provvedimenti.

Si ritengono ancora validi, con i dovuti adattamenti recati dai nuovi provvedimenti, i chiarimenti forniti dalla **prassi** intervenuti sull'argomento: Circolare Irdcec 2.2.2012, n. 27/IR, C.M. 15.6.2012, n. 24/E, C.M. 19.6.2012, n. 25/E e C.M. 24.9.2012, n. 36/E.

COMUNICAZIONE BENI ai SOCI e FINANZIAMENTI dei SOCI QUADRO NORMATIVO

Art. 2, D.L. 138/2011	co. 36-terdecies	Nuova ipotesi di reddito diverso (art. 67, co. 1, lett. h-ter), D.P.R. 917/1986): differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo
	co. 36-quaterdecies	Indeducibilità dal reddito imponibile della società o dell'imprenditore dei costi relativi ai beni concessi in godimento
	co. 36-quinquiesdecies	Nuovo obbligo di comunicazione con vincolo di solidarietà per le sanzioni
	co. 36-septiesdecies	Previsto un controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano beni (redditometro), tenendo anche conto di qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione nei confronti della società
	co. 36-duodevicies	Decorrenza: a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 138/2011

2. BENI in GODIMENTO a SOCI/FAMILIARI

A decorrere **dal 2012** (precisamente: «a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del» D.L. 138/2011, ossia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17.9.2011), è previsto che la concessione in godimento di un bene d'impresa, da parte di una società/impresa individuale, ad un socio/familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, comporti:

- in capo all'**utilizzatore** persona fisica (socio/familiare) la tassazione di un reddito diverso ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. h-ter), D.P.R. 917/1986, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene;
- in capo al **concedente** (società/impresa individuale) l'indeducibilità dei relativi costi. Non è richiesto che la concessione in godimento derivi da un atto scritto avente data certa, in quanto la C.M. 36/E/2012 ha chiarito che risulta possibile comunque diversamente dimostrare quali siano gli elementi essenziali dell'accordo.

Al fine di consentire l'attività di controllo da parte dell'Ufficio, è stato imposto l'obbligo – solidalmente in capo al concedente o all'utilizzatore – di inviare all'Agenzia delle Entrate una **specificata comunicazione** contenente i dati relativi ai beni in esame.

Ambito soggettivo

Con riguardo ai **soggetti concedenti**, l'ambito applicativo della nuova disposizione riguarda i seguenti soggetti **residenti**:

- **società** di persone e società di capitali residenti, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Sono **escluse** le **società semplici**, in quanto soggetti che non svolgono attività (e quindi non producono reddito) d'impresa. Alla luce della suddetta precisazione, si deve ritenere che neppure i **lavoratori autonomi** siano soggetti a detta disciplina (es. l'auto del professionista data in uso al proprio figlio): in effetti tale figura non è stata ricompresa nell'elenco predisposto dall'Amministrazione finanziaria;
- società **cooperative**;
- **enti** privati di **tipo associativo** limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale (quindi, sono esclusi i beni rientranti nella sfera istituzionale utilizzati dagli associati);
- **imprenditori individuali**.

Con riguardo ai **soggetti utilizzatori**, si ricordano:

- i **soci** (residenti e non residenti nel territorio dello Stato), inclusi i loro familiari, di società residenti ed enti privati di tipo associativo residenti esercenti attività d'impresa. In questa categoria dovrebbero rientrare **solo i soci persone fisiche**, dato che solo in capo ad essi (oltre che alle società semplici, le quali sono esplicitamente escluse dal Provv. 94904/2013) potrebbe prodursi un reddito diverso;
- i **familiari** (residenti e non residenti nel territorio dello Stato) dell'imprenditore individuale che utilizzano nella sfera privata i beni dell'impresa individuale residente nel territorio dello Stato. I **familiari dell'imprenditore e dei soci** vanno individuati con «*il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado*» (art. 5, co. 5, D.P.R. 917/1986). L'individuazione di tali soggetti, pertanto, non va fatta secondo le regole per i familiari a carico ai sensi dell'art. 12, D.P.R. 917/1986, il quale cita solo il coniuge, i figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle.

ESEMPIO n. 1

Il rapporto zio-nipote (incluso nei soggetti di cui all'art. 5) entra nel perimetro di applicazione della norma.

Al fine di evitare l'aggiramento della norma, la C.M. 24/E/2012 ha altresì incluso nel suo perimetro di applicazione anche i soci o i loro familiari che ricevono in godimento beni da società **controllate o collegate** ai sensi dell'art. 2359, c.c. a quella partecipata dai medesimi soci o familiari.

ESEMPIO n. 2

L'art. 2, D.L. 138/2011 si applica all'utilizzo di un bene da parte di un socio (o di un familiare di questo):

- della società che possiede il bene;
- di altra società appartenente al gruppo (incluse le sole società collegate).

Diversamente, sarebbe stato sufficiente essere soci della holding e non della società operativa che concede in godimento il bene per eludere l'applicazione della disposizione.

In presenza di un bene sociale concesso in godimento ad una persona fisica che ha intestato la quota di partecipazione ad una **società fiduciaria**, va comunicato come soggetto beneficiario il **fiduciante**, trattandosi nella sostanza di detenzione indiretta di quote.

Comportamento analogo va tenuto in caso di partecipazione detenuta da un **trust** e di godimento del bene concesso al disponente. Va precisato che ciò implica la necessità o di comunicare da parte della società i dati del fiduciante persona fisica oppure che sia il socio ad effettuare autonomamente la comunicazione con i dati che lo riguardano, perché se l'obbligo fosse in capo alla società verrebbe meno lo schermo fiduciario nei confronti della società e degli altri soci.

La C.M. 24/E/2012 ha precisato che «*sono **esclusi** dall'applicazione della norma i soggetti utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso*», come ad esempio quando l'utilizzatore è un **soggetto esercente attività d'impresa o di lavoro autonomo**. In pratica, la norma sembra finalizzata a colpire un utilizzo privato del bene aziendale, e non anche l'utilizzo dello stesso in un'altra attività economica.

ESEMPIO n. 3

Un immobile della società A dato in uso al socio (società B), come anche un ufficio della società A dato in uso al socio per svolgervi la propria attività di lavoratore autonomo non rientra nella disciplina in esame.

Ambito oggettivo

La disciplina in esame riguarda **qualsiasi tipologia di bene** concesso in godimento nel periodo d'imposta ai soci/familiari che lo utilizzano per fini privati, con **esclusione** della categoria «**altri beni**» di valore non superiore a euro 3.000 (al netto dell'Iva). Infatti, non sussiste l'obbligo di comunicazione (e, secondo la C.M. 24/E/2012, neppure alcuna conseguenza reddituale) quando i beni concessi in godimento:

- sono diversi da autovetture, altri veicoli, aeromobili e immobili;
- sono di valore non superiore a detta soglia.

La soglia di valore di euro 3.000 si applica alla **sola categoria** degli «**altri beni**» (diversi da quelli sopra elencati; si rinvia al paragrafo relativo alla Comunicazione per il dettaglio).

Quindi un'autovettura del valore di euro 2.500, se utilizzata dal socio, deve essere oggetto di comunicazione e implica il calcolo del reddito diverso in capo all'utilizzatore (non anche dell'indeducibilità in capo al concedente, stante quanto si dirà nel punto successivo).

Invero, una soglia analoga non si rinviene nell'art. 67, co. 1, lett. h), D.P.R. 917/1986, per cui si potrebbe supporre che – fermo restando l'esonero ai fini della comunicazione – gli «altri beni» concorrano alla determinazione dei redditi diversi. Sul punto, la C.M. 24/E/2012, par. 2, precisa che detti altri beni, purché sotto soglia, sono esclusi dalla disciplina (non solo dalla comunicazione) in esame.

Coordinamento con le regole del D.P.R. 917/1986

Considerato che l'art. 67, D.P.R. 917/1986 elenca fattispecie di redditi diversi «*se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente*», ossia se non sono inclusi in altre categorie di reddito già disciplinate dal D.P.R. 917/1986, se ne deduce che le novità introdotte dall'art. 2, D.L. 138/2011 (**imputazione del reddito diverso all'utilizzatore e indeducibilità del costo in capo al concedente**) risultano applicabili **solo** quando **non** è presente una **disposizione specifica** che già ne regola il trattamento fiscale (in capo all'utilizzatore e/o al concedente).

ESEMPIO n. 4

All'amministratore di una società che utilizza promiscuamente (uso aziendale e privato) una vettura aziendale verrà imputato un *fringe benefit* quantificato ai sensi dell'art. 51, co. 4, D.P.R. 917/1986. L'impresa concedente subirà la deducibilità parziale di cui all'art. 164, D.P.R. 917/1986 e non l'indeducibilità di cui art. 2, D.L. 138/2011.

Come afferma la C.M. 24/E/2012, l'indeducibilità prevista dal D.L. 138/2011 trova «*una deroga in tutti i casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali il testo unico delle imposte sui redditi prevede già una limitazione alla deducibilità. Così, ad esempio, la norma non trova applicazione in relazione alla concessione in godimento degli autoveicoli che rientrano nel regime di indeducibilità previsto dall'articolo 164 del D.P.R. 917/1986*».

Pertanto, quando il bene viene goduto da un socio o un familiare al quale non è imputato un corrispettivo (da qui discende l'obbligo di dichiarare un reddito diverso) i costi relativi sono indeducibili in capo all'impresa concedente, salvo che per i beni per i quali il D.P.R. 917/1986 già presuma un utilizzo promiscuo e, quindi, ne abbia già **forfettizzato la deducibilità** (come avviene per alcuni mezzi di trasporto ex art. 164 e gli apparecchi di telefonia ex art. 102).

Se l'auto, invece, è data in uso ad un **socio non amministratore** (il quale, diversamente dall'amministratore, non genera un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente), ferma restando la deducibilità dei costi in capo al concedente secondo le regole del menzionato art. 164, all'utilizzatore verrà imputato un reddito diverso ex art. 67, co. 1, lett. h-ter), D.P.R. 917/1986.

Come si vedrà oltre, il reddito diverso imputato al socio utilizzatore – che partecipa ad una società trasparente – va decurtato del maggior reddito d'impresa imputabile a ciascun socio corrispondente alla quota parte dei costi indeducibili (art. 164) relativi all'autovettura.

Quantificazione del reddito diverso

Il **reddito da imputare** al socio è pari alla «*differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore*».

Nel caso di utilizzo per una **parte del periodo d'imposta**, il valore di mercato dovrà essere ragguagliato a tale minor periodo.

ESEMPIO n. 5

Se il valore normale di un bene ammonta a euro 12.000 annui ed il socio utilizza il bene per 20 giorni ad un corrispettivo di euro 500, il reddito diverso imputabile è pari a euro 322, così determinato:
Reddito diverso = Valore di mercato ragguagliato al periodo di utilizzo (euro 12.000 : 365 giorni x 20 giorni = euro 822) – corrispettivo (euro 500)

Il valore di mercato (del diritto di godimento del bene aziendale dato in uso) va individuato secondo la definizione dell'art. 9, D.P.R. 917/1986 e determinato secondo criteri oggettivi rappresentati:

- da specifici provvedimenti, per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale;
- dal prezzo normalmente praticato dal fornitore o, in mancanza, da quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali;
- da apposita perizia.

Per le **autovetture**, il diritto di godimento del bene va determinato secondo le regole del *fringe benefit* previsto dall'art. 51, co. 4, D.P.R. 917/1986 (C.M. 36/E/2012), ossia facendo riferimento al «*30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'Automobile club d'Italia*». In deroga al principio di cassa stabilito per le altre fattispecie costituenti reddito diverso, quello di cui alla nuova lett. h-ter) «*si considera conseguito alla data di maturazione*» (C.M. 24/E/2012).

Indeducibilità dei costi

Salvo che non esistano altre previsioni all'interno del D.P.R. 917/1986, i **costi** sostenuti per il bene dato in godimento al socio, per il quale il **valore normale** risulti essere **superiore al corrispettivo maturato**, sono **indeducibili**.

Tra i costi sostenuti si annoverano sia quelli relativi all'**acquisto** (es. ammortamenti stanziati in bilancio, canoni di leasing di competenza, canoni di noleggio) sia quelli dovuti per il **mantenimento** (es. spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, spese di gestione).

Per **proporzionare l'indeducibilità** dei costi al divario tra valore normale del bene e corrispettivo maturato, la C.M. 24/E/2012 ha precisato che «*i costi indeducibili sono calcolati applicando ai costi relativi al bene concesso in godimento, la percentuale derivante dal rapporto tra la differenza*» tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo pattuito e tassato dalla società «*e il valore di mercato del diritto di godimento*».

ESEMPIO n. 6

Valore di mercato del diritto di godimento: euro 10.000
Corrispettivo pattuito: euro 7.000
Costi sostenuti nell'anno per il bene concesso in godimento: euro 2.000
I costi indeducibili ammonteranno a euro 600

Costo indeducibile	=	Costi sostenuti	x	(Valore di mercato – Corrispettivo)	/	Valore di mercato
--------------------	---	-----------------	---	-------------------------------------	---	-------------------

Se l'**utilizzo** da parte del socio avviene per **una parte dell'anno**, ai fini della determinazione dei suddetti costi indeducibili è necessario tener conto anche della durata del periodo per il quale il bene stesso è dato in godimento. Pertanto, il costo indeducibile calcolato come sopra indicato, dovrà essere rapportato al periodo di godimento.

Restano **interamente indeducibili** i costi **specificamente imputabili** al bene nel periodo di utilizzo dello stesso (es. il costo del carburante dell'imbarcazione aziendale utilizzata dal socio nel periodo di vacanza).

Società trasparenti

La C.M. 24/E/2012 risolve il problema della **duplicazione** di **tassazione** in caso di **società trasparenti**: la prima volta per via del reddito diverso imputato al socio e la seconda volta per via del maggior reddito d'impresa prodotto a seguito dell'ineducibilità dei costi ed imputato per trasparenza al socio stesso.

Secondo il documento di prassi «*nel caso in cui il bene venga concesso in godimento ai soci o loro familiari da una società di persone oppure da una società a responsabilità limitata che abbia optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 917/1986, il maggior reddito della società derivante dall'ineducibilità dei costi andrà imputato esclusivamente ai soci utilizzatori (anche nell'ipotesi in cui il bene sia utilizzato dai loro familiari)*».

Di conseguenza, i soci ai quali non è concesso il godimento del bene rimangono **estranei** all'attribuzione del reddito connesso con l'ineducibilità dei costi riferiti a beni utilizzati da altri soci.

ESEMPIO n. 7

La società Alfa S.n.c. concede in godimento ad uno dei due soci (con partecipazione ciascuno del 50%) un bene immobile strumentale ad un corrispettivo (euro 5.500) inferiore al valore normale del diritto di godimento dell'immobile stesso (euro 10.000). I costi relativi all'immobile ineducibili per effetto della nuova disciplina ammontano a euro 2.000.

Il reddito diverso tassato in capo al socio ammonta a euro 2.500, determinato trovando la differenza tra il valore normale di godimento (10.000) e il corrispettivo (5.500) e i costi relativi all'immobile divenuti ineducibili in applicazione della nuova disciplina (euro 2.000)

Reddito diverso	=	Valore normale	-	Corrispettivo pagato	-	Maggior reddito d'impresa imputato al socio per l'ineducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento
-----------------	---	----------------	---	----------------------	---	--

Infine, la C.M. 36/E/2012 ha aggiunto che il maggior reddito della società va **computato in detrazione** ai fini della determinazione del reddito diverso imputabile al socio.

Occorre, però, effettuare la seguente distinzione:

- se si tratta di beni per i quali il **D.P.R. 917/1986 non dispone una limitazione** alla deducibilità (es. immobile strumentale), il maggior reddito d'impresa della società viene **imputato interamente al socio utilizzatore**;
- se si tratta di beni per i quali il **D.P.R. 917/1986 già dispone una limitazione** alla deducibilità (es. autovetture), il maggior reddito d'impresa della società viene **imputato a ciascun socio**, a prescindere da chi ha l'utilizzo del bene.

Sul punto, la C.M. 36/E/2012 propone il seguente esempio.

ESEMPIO n. 8

La Beta S.r.l. (in regime di trasparenza ex art. 116, D.P.R. 917/1986) concede gratuitamente in godimento ad uno dei due soci (con partecipazione ciascuno del 50%) un'autovettura il cui valore normale del diritto di godimento ammonta a euro 800.

I costi relativi all'autovettura ammontano a complessivi euro 1.000, di cui euro 600 (1.000 x 60%) ineducibili.

Il reddito diverso tassato in capo al socio va determinato come segue:

Differenza tra il valore normale di godimento (euro 800) e il corrispettivo (euro 0)	euro 800
Reddito d'impresa imputabile a ciascun socio, a prescindere dall'utilizzo del bene, corrispondente alla quota parte dei costi ineducibili relativi all'autovettura (euro 600 x 50%)	euro 300
Reddito diverso	euro 500

Comunicazione

Per l'anno **2012** la comunicazione, effettuata con i consueti canali telematici Entratel o Fisconline, anche avvalendosi di intermediari abilitati, va effettuata **entro il 12.12.2013** (dopo ben 4 proroghe).

A **regime**, essa deve essere trasmessa, con le medesime modalità di cui sopra, entro il **30 aprile dell'anno successivo** a quello di chiusura dell'anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.

È possibile **annullare** una precedente comunicazione, validamente trasmessa nei termini, ovvero **sostituirla** entro il termine di un anno dalla scadenza originaria valida per l'invio (es. 12.12.2014 per l'invio relativo all'anno 2012).

L'**obbligo comunicativo è posto a carico** – con vincolo di solidarietà tra loro – dei soggetti coinvolti (concedente, ossia società/imprenditore e utilizzatori, ossia soci/familiari). Potendo essere effettuata la comunicazione indifferentemente dal concedente o dall'utilizzatore, sarà necessario indicare nel **primo riquadro** (Dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione), accanto ai dati anagrafici, la qualifica del soggetto che sta assolvendo l'onere. Ecco perché, in corrispondenza del codice fiscale dei soggetti (quello che presenta la dichiarazione e quello che concede o utilizza il bene) va indicata anche la qualifica, riportando:

- codice 1 per Utilizzatore;
- codice 2 per Concedente.

Così, se nel quadro relativo al soggetto che presenta la comunicazione sono indicati i dati dell'utilizzatore, nel **secondo riquadro** (Dati del soggetto che concede o utilizza il bene) si indicheranno i dati del soggetto concedente, mentre in caso contrario verranno indicati i dati dell'utilizzatore (esiste anche un apposito campo per indicare il codice fiscale del **familiare del socio**).

Oggetto della comunicazione sono i **beni dell'impresa**, ossia quelli relativi all'impresa, per i quali, secondo il Provv. 94904/2013, «*sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento*».

Quindi sono **inclusi** i seguenti beni di cui la **società** abbia la disponibilità in forza del diritto di proprietà o di altro diritto reale ovvero in locazione – anche finanziaria –, noleggio o comodato (Circolare Irdcec 27/2012):

- i **beni-merce** (quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa), nonché le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e gli altri beni mobili acquistati per la produzione (art. 85, co. 1, lett. a) e b), D.P.R. 917/1986);
- i **beni strumentali** (es. impianti e attrezzature);
- i **beni-patrimonio** (es. immobili di civile abitazione non utilizzati strumentalmente dalla società).

Per gli **imprenditori individuali** i beni relativi all'impresa sono quelli indicati nell'inventario (art. 65, D.P.R. 917/1986) e quelli di cui abbia la disponibilità in base ad altro titolo.

I beni da comunicare sono distinti in:

- 1) autovettura;
- 2) altro veicolo (es. autocarro, autocaravan, motociclo, ciclomotore);
- 3) unità da diporto;
- 4) aeromobile;
- 5) immobile;
- 6) altro bene (non rientrante nelle 5 categorie precedenti; potrebbe trattarsi di telefoni, tablet, computer, ecc.). Per questi ultimi l'obbligo di comunicazione sussiste solo se il valore di mercato è almeno pari a euro 3.000, oltre ad Iva. Visto che la C.M. 24/E/2012 sancisce che il mancato superamento della soglia determina l'esclusione di detti beni «*dalla disciplina in commento*», parrebbe che accanto all'esonero dalla comunicazione, vi sia anche l'esonero dall'addebito al socio/familiare del valore di mercato dell'utilizzo del bene. Resta ferma, invece, l'indeducibilità in capo all'impresa concedente in assenza dell'inerenza del costo (art. 109, D.P.R. 917/1986).

Si attendono chiarimenti in ordine alla **modalità di determinazione del valore-soglia**: la norma si riferisce al valore e non al costo di acquisto. Per cui il dato letterale farebbe pensare ad un valore, soggettivo, relativo al bene. Ma, coerentemente con l'intera impostazione dei criteri di tassazione (che guardano al valore del *benefit* finalizzato alla tassazione) ci si dovrebbe aspettare che il concetto di valore sia riferito a quello di utilizzo del bene, e non a quello del bene.

Deve essere comunicato **ciascun bene** oggetto di godimento da parte del socio/familiare (anche di altre società appartenenti al medesimo gruppo), anche se il bene stesso sia stato concesso in godimento in periodi d'imposta precedenti rispetto a quello cui la comunicazione si riferisce, qualora ne **permanga l'utilizzo** nell'anno di riferimento della comunicazione.

La comunicazione contiene diversi **elementi informativi** per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta, come gli estremi identificativi del concedente e dell'utilizzatore, il corrispettivo versato, il valore di mercato del bene, ecc. (ad esempio, per le vetture è richiesto il telaio, mentre per gli immobili i dati catastali).

Purtroppo, in caso di **utilizzo non esclusivo** del bene (utilizzo del bene in capo a più soci), non è ammessa la possibilità di indicare la misura dell'utilizzo ai fini privati. Pertanto, sulla scorta dei dati presenti nel modello, non sarà possibile un controllo automatizzato tra il dato presente nella comunicazione e i valori indicati dall'utilizzatore come reddito diverso, costringendo l'Ufficio ad un controllo più analitico.

Inoltre, dato che non pare possibile indicare, in caso di più concessioni contemporanee, più alternative, si ritiene necessario compilare **più modelli**.

Non vanno comunicati:

- i **beni** concessi in godimento agli **amministratori**. Si ritiene che l'esclusione derivi dalla necessità di far passare attraverso apposita delibera dell'Assemblea o del Consiglio di amministrazione, la concessione del bene e ciò implica poi, in base alla disciplina fiscale (art. 51, D.P.R. 917/1986), di assoggettare ad imposizione (e contributi previdenziali) il valore del bene assegnato;
- i **beni** concessi in godimento al **socio dipendente** o al **lavoratore autonomo** (si pensi ad un bene aziendale concesso nell'ambito di un incarico professionale), qualora detti beni costituiscano *fringe benefit* assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54, D.P.R. 917/1986;
- i **beni** concessi in godimento all'**imprenditore** individuale;
- i **beni** di società e di enti privati di tipo associativo (parrebbero escluse quindi le fondazioni posto che non hanno carattere associativo) che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento ad **enti non commerciali soci** che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli **alloggi** delle società **cooperative** edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci (come anticipato in via interpretativa dalla C.M. 25/E/2012);
- i **beni ad uso pubblico** per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (es. i taxisti che pur utilizzando la vettura pubblica per fini privati – a tal fine autorizzati dall'art. 14, co. 6, D.Lgs. 19.11.1997, n. 422, disponendo «l'uso proprio fuori servizio» – deducono interamente i costi del mezzo di trasporto);
- i **finanziamenti** concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore (è evidente che non si tratta di beni. Con ogni probabilità la precisazione si è resa necessaria per superare la previsione contenuta nel precedente Provv. 16.11.2011, n. 166485);
- i **beni** contenuti nella categoria «**altro**» del tracciato record allegato al provvedimento in commento, il cui valore sia non superiore a euro 3.000, al netto dell'Iva.

Rispetto a quanto previsto dal provvedimento del 2011, la comunicazione **va ora fatta solo se sussiste una differenza** tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.

In pratica, l'obbligo di comunicazione scatta solo se si è generato un reddito diverso (dichiarato nel **Quadro RL**, colonna 1, Unico PF dell'utilizzatore) in capo alla persona fisica, in relazione al differenziale tra corrispettivo e valore di mercato.

È dunque evidente che la comunicazione in esame ha lo scopo di monitorare il corretto pagamento di imposte sul reddito diverso generato dalla concessione in uso del bene.

Non si fa riferimento ad alcun obbligo di pagamento da parte dell'utilizzatore, perciò la generica formulazione utilizzata (differenza tra corrispettivo e valore di mercato) poteva anche far intendere che il confronto andasse fatto tra il **valore di mercato** e **quanto pattuito** con l'utilizzatore. Sennonché, nel modello in corrispondenza del corrispettivo relativo al bene (rigo BG09) è indicato «**Corrispettivo versato**».

Sanzioni

È previsto un particolare **sistema sanzionatorio**, secondo cui in caso di mancato o errato adempimento sono stabilite sanzioni – in solido tra concedente e utilizzatore – che variano in funzione del comportamento tenuto dai soggetti in questione.

QUADRO SANZIONATORIO	
Sanzione proporzionale del 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa	In caso di omissione della comunicazione ovvero in caso di trasmissione con dati incompleti o non veritieri

Sanzione fissa da euro 258 a euro 2.065 (art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 471/1997)	Se i contribuenti si conformano alle disposizioni introdotte in tema di tassazione (tassazione del reddito diverso ed indeducibilità dei costi in capo all'impresa)
---	---

3. FINANZIAMENTI e CAPITALIZZAZIONI all'IMPRESA

Le specifiche tecniche per l'invio dei dati all'Anagrafe tributaria sono contenute nel Provv. 94904/2013. Ancorché il modello sia lo stesso previsto dal Provv. 94902/2013 per disciplinare i beni in godimento ai soci, in realtà si tratta di due adempimenti distinti.

Devono essere comunicati i dati relativi ai **finanziamenti** (fruttiferi o infruttiferi) e/o alle **capitalizzazioni** (apporti patrimoniali, indipendentemente dalla causale) concessi dalle **persone fisiche socie** di società o dai **familiari** dell'imprenditore all'impresa individuale. Quindi, non anche i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore. Questa **esclusione** va accolta con sollievo perché pone rimedio ad un problema di comunicazione da parte di imprese, come le banche di credito cooperativo, che per attività istituzionale erogano finanziamenti ai propri soci. Sono parimenti **esclusi** anche altri soggetti terzi (compresi i familiari dei soci) e i finanziamenti effettuati dall'imprenditore stesso.

Il **soggetto ricevente** (impresa) deve essere **residente**. I soci e i familiari dell'imprenditore, invece, sono monitorati a prescindere dalla residenza.

Andranno comunicati tutti i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati dai soci **anche se non** sono stati **strumentali** per l'acquisto dei beni utilizzati dai soci stessi (C.M. 25/E/2012).

Il **termine di invio** è il medesimo di quello stabilito per la trasmissione del modello relativo al godimento dei beni: **12.12.2013** per i finanziamenti e le capitalizzazioni – di importo sopra soglia – avvenute nel **2012** e, **a regime, 30 aprile dell'anno successivo**. Resta ferma anche per questa comunicazione la possibilità di effettuare l'**annullamento** e la **sostituzione** del file inviato entro un anno dal termine di invio.

Non è ancora chiaro se sia possibile – vista l'uniformità dei termini di trasmissione della comunicazione dei beni e di quella dei finanziamenti/capitalizzazioni, ed in presenza sia di beni dati in godimento sia di finanziamenti/capitalizzazioni – inviare **due distinte comunicazioni** ovvero sia necessario presentarne **solo una cumulativa**.

La comunicazione, diversamente da quanto previsto per quella relativa ai beni in godimento, **va effettuata dall'impresa che ha ricevuto le somme**. Per cui, se verrà chiarito – come parrebbe ovvio – che è possibile presentare un unico modello per comunicare i beni concessi in godimento ai soci e i finanziamenti/capitalizzazioni dei soci (evidentemente in caso di **contemporanea presenza di beni in godimento e di versamenti** – finanziamenti e capitalizzazioni – effettuati) il modello dovrà necessariamente essere inviato dalla società o dall'imprenditore individuale. Se, invece, il socio inviasse la comunicazione relativamente ai beni, la società o l'imprenditore predisporranno quella relativa ai finanziamenti e capitalizzazioni.

Una problematica particolare riguarda la modalità di comunicazione nell'ipotesi di **intestazione fiduciaria** della **quota sociale**: ai fini in esame, il rapporto fiduciario va considerato «trasparente», per cui la comunicazione va effettuata comunque (purché il socio erogante sia una persona fisica). Poiché la comunicazione va effettuata dalla società, per evitare il travolgimento della riservatezza, potrebbe essere opportuno che la società che ha ottenuto il finanziamento/capitalizzazione richieda alla fiduciaria lo *status* del fiduciante e, se persona fisica, inserisca nel modello di comunicazione i dati della fiduciaria stessa, lasciando all'Amministrazione finanziaria il compito di chiedere a quest'ultima eventuali altri dati di riferimento dell'effettivo erogatore.

Viene precisato che vanno comunicati **solo** i finanziamenti e le capitalizzazioni **effettuati** (si ritiene che il Provv. 94904/2013, per mero errore, abbia utilizzato il termine «effettuate», che si riferirebbe solo alle capitalizzazioni) **a decorrere dall'anno 2012** (nel par. 5.5 della C.M. 25/E/2012 si chiedeva l'inserimento anche dei finanziamenti realizzati nel passato purché ancora in essere al 17.9.2011): quindi sono esclusi quelli in essere concessi in anni precedenti. Le imprese in **contabilità semplificata** dovranno reperire i dati in via extra-contabile, ad esempio dai movimenti bancari.

Come detto, vanno indicati **solo** i **flussi** intervenuti **nell'anno di riferimento** (non va riportato l'ammontare formatosi in anni precedenti).

In attesa di chiarimenti, si ritiene che:

- **non** debbano essere indicati i **versamenti a fondo perduto** e i **finanziamenti** che prima del termine dell'esercizio siano stati **imputati a capitale sociale** (l'informazione è già in possesso dell'Amministrazione fiscale);
- **non** debbano essere indicate le **rinunce** da parte dei soci a finanziamenti erogati in precedenti esercizi (sono monitorati solo i versamenti fatti nell'anno oggetto di comunicazione). In pratica, nessuna segnalazione va fatta per eventi societari che non comportano un effettivo ingresso di somme nelle casse sociali (es. passaggio di riserve a capitale, aumento di capitale gratuito, copertura di perdite mediante utilizzo di riserve o di rinuncia a precedenti finanziamenti, compensazione tra crediti e debiti nei confronti del socio);
- **non** siano da comunicare i mancati **prelevamenti di utili** esigibili (che rappresentano, invece, la mancata riscossione di un credito).
Inoltre, si può ritenere che l'obbligo di comunicazione:
- **non** riguardi gli **apporti in natura** effettuati (anche se il modello richiede l'indicazione in termini di valore. Invero, è possibile che dette erogazioni non rilevino ai fini dell'accertamento sintetico, giacché l'operazione potrebbe essere determinata da un mero mutamento qualitativo – e non quantitativo – del patrimonio già in possesso della persona fisica. Comunque il punto merita un pronto chiarimento, anche in ordine all'eventuale modalità di determinazione del «valore», in assenza di perizia);
- **non** riguardi neppure le **temporanee anticipazioni** degli **amministratori** (che spesso rivestono anche la figura di socio, specie nelle società di dimensione modesta) per le piccole spese sostenute in relazione al proprio incarico.

Non è ancora chiaro se vadano monitorati i versamenti che sono **restituiti** nel medesimo anno.

I finanziamenti e le capitalizzazioni sono comunicati **solo** se di **importo pari o superiore a euro 3.600** per ciascuna tipologia di apporto.

Non è chiaro se vada indicato l'**ammontare annuo complessivo** dei finanziamenti o delle capitalizzazioni oppure il monitoraggio riguardi **ogni singola operazione**. Il dubbio sorge per via del fatto che il rigo BG03 richiede la data del versamento e se in un anno ve ne fosse più d'uno potrebbe essere richiesto di compilare tanti modelli quante sono le operazioni finanziarie effettuate. Si può ipotizzare che, poiché le movimentazioni finanziarie possono essere conosciute dal Fisco anche in altro modo, nella comunicazione in commento sia sufficiente indicare il primo o l'ultimo versamento effettuato.

Poiché la comunicazione va effettuata con riferimento ai dati delle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, si ritiene che la soglia si consideri superata avendo riguardo unicamente alle somme trasferite – per ciascuna tipologia di apporto – alla società/impresa.

ESEMPIO n. 9

La compagine sociale di ConoShock S.r.l. è composta da cinque soci, ciascuno dei quali ha effettuato:

- nel corso del 2011 finanziamenti per euro 5.000;
- nel corso del 2012 finanziamenti per euro 3.500 e versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale per euro 3.000.

A fronte di un apporto totale presso le casse sociali di euro 25.000 nel 2011 e di euro 32.500 nel 2012, per un totale nel biennio di euro 57.500, nulla dovrà essere comunicato all'Anagrafe tributaria.

Evidentemente anche tale soluzione interpretativa non è esente da critiche perché così operando non verrebbero comunicati importi anche rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico (si pensi ad un socio che eroga finanziamenti di euro 3.500 a 20 società differenti. Pur manifestando una certa ricchezza, la segnalazione non verrebbe fatta dalle società riceventi).

Sono **esclusi** dalla comunicazione tutti i dati relativi agli **apporti già conosciuti** dall'Amministrazione finanziaria. È il caso, ad esempio, degli aumenti di capitale sociale (i cui dati sono già in possesso dell'Agenzia per effetto della registrazione fatta dal notaio della delibera dell'Assemblea dei soci con cui è stato dato il via libera alla sottoscrizione) e dei finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

ESEMPIO n. 10

Una società ottiene dai propri tre soci finanziamenti pari a euro 15.000 ciascuno. La formalizzazione dei mutui viene effettuata tramite lo scambio di corrispondenza, al fine di evitare la tassazione del 3% di cui all'art. 9, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 131/1986, visto che in tali casi la registrazione scatta solo in caso d'uso.

In tal caso, essendo l'atto non conosciuto dall'Amministrazione finanziaria, scatta l'obbligo della

comunicazione.

Si attendono chiarimenti su come evidenziare il caso di alcuni **versamenti** di capitale (si pensi a quello relativo ad una società neo-costituita) sottoscritti o deliberati (e segnalati all'Amministrazione finanziaria) ma **non effettuati**.

ERRATA-CORRIGE – PERCENTUALI degli ACCONTI IRPEF, IRES e IRAP

Si segnala che nella Circolare 7.11.2013, n. 36 «*Secondo acconto d'imposta 2013 – Irpef, Ires ed Irap*» sono state riportate **erroneamente** le **percentuali** degli **acconti**.

Pertanto, le aliquote di versamento dell'acconto 2013, di cui la seconda rata sarà in scadenza il prossimo 2 dicembre, risultano pari al **100%** (anziché al 99%) per l'**Irpef** e l'**Irap** (dovuta da persone fisiche e società di persone) e al **101%** (anziché al 100%) per l'**Ires** e l'**Irap** (dovuta da soggetti Ires): ciò comporterà per il contribuente il necessario ricalcolo di quanto dovuto e il conseguente versamento sulla base delle percentuali qui riportate.

Si consiglia di prestare la massima attenzione, da qui alla scadenza, in fatto di misura della corretta percentuale di determinazione dell'acconto posto che non si esclude che non vi possano essere variazioni nella percentuale già incrementata, rese opportune da necessità di copertura.